SCHEMA ISTANZA DI INTERPELLO

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004

UGL Trasporti

FEDERAZIONE MARE

Logo associazione

Al
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
interpello@lavoro.gov.it

Soggetto Interpellante UGL FEDERAZIONE MARE

(organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali).

Oggetto Titolo III artt.24 e 25 Legge "6 Luglio 1984 n. 413

Periodi di continuità lavorativa personale marittimo

(normative di diritto del lavoro e legislazione sociale di stretta competenza del Ministero sulla quale si richiede la corretta interpretazione).

Quesito

Si propone istanza di interpello in merito ai periodi di riposo, ferie e festività del personale marittimo, concorrenti alla posizione assicurativa del lavoratore in termini retributivi e contributivi, - Titolo III artt. 24 e 25 della L. 413/84 -, gli stessi possono essere intesi come periodi soggetti al riconoscimento previsti dai commi 147 e 148, dell'art. 1 della legge 27 Dicembre 2017, n. 205 e se concorrono al cumulo di periodo di continuità lavorativa di 7 anni in 10 anni ovvero, 6 anni in 7 anni.

(si ricorda che non risulta possibile istruire quesiti concernenti precisazioni su clausole contenute nella contrattazione collettiva o fattispecie particolari concernenti singole realtà imprenditoriali o di natura individuale).

Soluzione interpretativa proposta dall'Istante

Gli articoli 24 e 25 del Titolo III della Legge 26 Luglio 1984 n.413, riconoscono un prolungamento temporale rispetto al periodo effettivamente prestato su una nave, considerato che il lavoro marittimo è atipico rispetto alle normali tipologie di lavoro, infatti viene prestato ininterrottamente sette giorni su sette per un periodo di ingaggio che i CCNL di settore definiscono in massimo 5 mesi continuativi (salvo condizioni di miglior favore previsti con accordi di 2° livello stipulati dalle OO.SS. e parti datoriali), senza la possibilità di poter usufruire dei riposi, ferie e festività nell'arco settimanale, per cui le stesse vengono godute tutte insieme una volta terminato il lavoro sulla nave. Per similitudine, non si può intendere "interruzione del lavoro" il riposo, la ferie o la festività settimanale di un lavoratore che svolge una attività impiegatizia.

Firma del Legale rappresentante

Napoli, il 29/11/2018

RESP. DIPART. MARE

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per far si che la richiesta sia valida il documento deve riportare sia il nome che la firma del richiedente, tuttavia, per velocizzare la pratica, è possibile inviare il modulo non firmato salvo poi rimandarlo completo di firma.
Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.

SCHEMA ISTANZA DI INTERPELLO

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004

UGL Trasporti

FEDERAZIONE MARE

Logo associazione

Al
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
interpello@lavoro.gov.it

Soggetto interpellante UGL FEDERAZIONE MARE

(organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali).

Oggetto Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 Febbraio 2018

All. A, lettera Q - Personale componente l'equipaggio di una nave

(normative di diritto del lavoro e legislazione sociale di stretta competenza del Ministero sulla quale si richiede la corretta interpretazione).

Quesito

Si propone istanza di interpello in merito al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 Febbraio 2018 "Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018)
Relativamente all'allegato A, lettera Q: Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne – (Classificazioni Istat 7.4.5 e personale viaggiante) al punto n. 2, deve intendersi quale" personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne" tutto il personale componente l'equipaggio di una nave?

(si ricorda che non risulta possibile istruire quesiti concernenti precisazioni su clausole contenute nella contrattazione collettiva o fattispecie particolari concernenti singole realtà imprenditoriali o di natura individuale).

Soluzione interpretativa proposta dall'istante

Il DPR n. 231 del 18 aprile 2006 "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297", disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Le "Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi" sono declinate dall'allegato previsto dall'art. 8 comma 2 del DPR n. 231/2006. Il combinato disposto tra il DPR 231/2006 e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 05 Febbraio 2018 "Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che deve intendersi che quale "personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne" tutto il personale componente l'equipaggio di una nave

Firma del Legale rappresentante

Roma, il 29/11/2018

RESPONSABILE DIP. MARE

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per far sì che la richiesta sia valida il documento deve riportare sia il nome che la firma del richiedente, tuttavia, per velocizzare la pratica, è possibile inviare il modulo non firmato salvo poi rimandarlo completo di firma.
Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.